

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Monza, 31 Marzo 2020

A TUTTI I CLIENTI
E LORO SEDI

CIRCOLARE N. 20/2020

Oggetto: FONDO PER IL REDDITO DI UTLIMA ISTANZA EX ART 44 DPCM
“CURA ITALIA”

Da domani 1° aprile 2020 anche i professionisti e lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private potranno presentare richiesta dell'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo.

È in via di pubblicazione in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale che destina quota parte (200 milioni) del «Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all'articolo 44 del decreto Cura Italia al sostegno del reddito di lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria diversi dall'Inps.

Il sostegno è pari a 600 euro ed è previsto per il solo mese di marzo e spetta ai soli professionisti che hanno percepito nel periodo d'imposta 2018:

- un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza sanitaria;
- un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell'emergenza sanitaria e abbiano subito una contrazione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.

Le domande possono essere presentate - entro il 30 aprile 2020 - solo dagli iscritti che risultano in regola con gli obblighi contributivi 2019 che non hanno inoltrato per il medesimo motivo ulteriori richieste ad altri enti di previdenza obbligatoria. Il sostegno non spetta ai titolari di reddito da pensione, né a quelli titolari di reddito di cittadinanza.

STUDIO BISSANTI

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE ED AZIENDALE

DANILO A. BISSANTI dottore commercialista - revisore dei conti
ROSSELLA GIURATRABOCCHETTI dottore commercialista - revisore dei conti
STEFANO CASSANMAGNAGO dottore commercialista - revisore dei conti

Le singole istanze vanno predisposte seguendo il tracciato che sarà predisposto dalle rispettive Casse di previdenza. L'utente che ne farà richiesta dovrà autocertificare il possesso dei requisiti; nella singola istanza dovrà essere indicato l'iban del conto corrente del professionista per l'accreditamento dell'importo legato al beneficio e la copia fotostatica del documento d'identità e del codice fiscale.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito. Va puntualizzato che il reddito a cui fare riferimento per definire la spettanza o meno del bonus è riferito al periodo d'imposta 2018 e attiene al "reddito complessivo" (articolo 8 del Tuir) che comprende anche gli altri redditi avente diversa natura rispetto a quelli professionali.

Il sostegno spetta a coloro che abbiano adempiuto agli obblighi contributivi per dell'anno 2019.

La corresponsione dell'indennità sarà sino ad esaurimento dei fondi stanziati e quindi le richieste saranno considerate su base cronologica (click day).

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Bissanti